

Infanzia

Corrado Fossa

Definizione di diritto oggettivo:
Il diritto in senso oggettivo è il complesso di norme giuridiche, che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari.

**“DIRITTO”
ha due significati**

INSIEME DELLE
NORME GIURIDICHE
=
DIRITTO OGGETTIVO

POTERE DI AGIRE NEL
PROPRIO INTERESSE
RICONOSCIUTO
DA UNA NORMA GIURIDICA
=
DIRITTO SOGGETTIVO

Definizione di diritto soggettivo:

Il diritto in senso soggettivo è la facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, di un determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri. In sostanza ciò che noi comunemente chiamiamo avere dei diritti.

DIRITTO SOGGETTIVO

ESEMPI:

- E' un mio diritto votare.
- E' un diritto di tutti non essere arrestati ingiustamente.
- Paolo ha il diritto di essere pagato per il suo lavoro.
- Vogliamo sia rispettato il nostro diritto di essere ascoltati.

I diritti naturali:

Diritti dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell'uomo.

Tra questi vi sono i diritti fondamentali degli uomini **e i diritti dell'infanzia.**



I diritti dell'infanzia nella costituzione italiana

IL LAVORO:

Art.37 "...La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

LA SCUOLA:

Art.34 "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA .

Sono stati creati numerosi documenti elencanti i diritti dell'infanzia.
La più famosa è la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.



Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia

approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Essa esprime quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia.

Tutti i paesi del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, hanno ratificato questa Convenzione.



**CONVENZIONE
INTERNAZIONALE
SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA**
trascritta per bambini e ragazzi

**AMNESTY
INTERNATIONAL**
SEZIONE ITALIANA



Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.


La creazione della Convenzione è ricordata ogni anno, il 20 novembre, con la commemorazione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



I quattro principi fondamentali.

comprende 54 articoli che poggiano su quattro principi fondamentali.

La Convenzione delle Nazioni Unite per l'Infanzia e l'Adolescenza afferma che...



1. Il diritto alla parità di trattamento

Nessun bambino deve essere discriminato a causa del sesso, dell'origine, della cittadinanza, della lingua, della religione, del colore della pelle, di una disabilità o delle sue opinioni politiche

2. Il diritto alla salvaguardia del benessere

Quando occorre prendere decisioni che possono avere ripercussioni sull'infanzia, il benessere dei bambini è prioritario. Ciò vale in seno a una famiglia tanto quanto a livello statale.

3. Il diritto alla vita e allo sviluppo

Ogni bambino deve avere accesso all'assistenza medica, poter andare a scuola, ed essere protetto da abusi e sfruttamento.

4. Il diritto all'ascolto e alla partecipazione

Tutti i bambini, in quanto persone a pieno titolo, devono essere presi sul serio e rispettati. Ciò significa anche informarli in modo conforme alla loro età e coinvolgerli nelle decisioni.

La Convenzione tutela:

**il diritto alla vita (art. 6)
il diritto alla salute e alla
possibilità di beneficiare del
servizio sanitario (art. 24)
il diritto di esprimere la
propria opinione (art. 12) e a
essere informati (art. 13).**

Bibliografia

**Passaparola:
Diritto civile e penale.
Diritto canonico.**

Equalità



Diritto penale e civile con approfondimento su il vilipendio di
persona

Costanza Cavagnaro

Diritto penale

Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che comprende l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano quei comportamenti illeciti per i quali è prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 17 c.p. (ergastolo, reclusione e multa, per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni).

La tipologia di pena, pertanto, contraddistingue la norma penale da qualunque altro precetto dell'ordinamento giuridico. L'identificazione della norma penale parte dalla conseguenza penale e non dall'oggetto del comando o divieto.

Diritto civile

civile, diritto Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica delle cose e sulla disciplina dei diritti di proprietà, il diritto delle obbligazioni e il diritto successorio.

Vilipendio alla religione

❖ Art.403 del codice penale

Chiunque pubblicamente [266 4] offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000⁽²⁾.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto [406].

L'articolo appena riportato venne emanato nel 2006 modificato per quanto riguarda la pena che differiva tra religione di stato e altre professioni di fede. Infatti dal 2006 il ministro del culto come :soggetto che per competenza territoriale o per incarico affidatogli da una confessione religiosa non solo cattolica ha modificato l'articolo trattato rendendo equiparate le pene tra religione di stato e non

Così viene meglio spiegato nell'articolo
alla pagina seguente

Art. così sostituito *ex l.* 24-2-2006, n. 85 (*Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*) (art. 7). La riformulazione di tale fattispecie consegue all'evoluzione interpretativa del relativo disposto, e con esso, di tutte le previsioni penali poste a tutela del «sentimento religioso» (per un rapido *excursus* argomentativo sul tema, si rinvia all'introduzione del Titolo IV), volta sostanzialmente ad eliminare la disparità di trattamento (sotto il profilo della risposta sanzionatoria) fondata sul distinguo fra la «religione dello Stato» ed i cd. «culti ammessi». In tale ottica, nonostante l'articolo sia stato integralmente sostituito, il legislatore del 2006 si è limitato a sostituire, nella norma, il riferimento alla «Religione dello Stato» con quello alla «confessione religiosa», per tale intendendosi qualunque culto religioso, più o meno diffuso, professato nel nostro Paese, in osservanza delle regole e dei principi sanciti dall'ordinamento giuridico. L'opportuno correttivo si accompagna, altresì, ad un sostanziale «alleggerimento» del trattamento sanzionatorio, avendo la legge di modifica sostituito l'originaria pena della reclusione fino a due anni (per il vilipendio del «fedele» di cui al primo comma) e da uno a tre anni (per il vilipendio del «ministro del culto»), con una semplice pena pecuniaria (come si evince, per le due ipotesi, dalla lettera dell'articolo sopra riportato).


Bibliografia

- ❖ <https://www.altalex.com/documents/news/2013/11/25/dei-delitti-contro-il-sentimento-religioso-e-contro-la-pieta-dei-defunti>
- ❖ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art403.html>
- ❖ <https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-civile/>
- ❖ <https://www.dirittopertutti.net/diritto-penale/diritto-penale-generale/>

Canónico

Claudio Falchi


Diritto
canonico



Per diritto canonico si intende l'insieme delle regole che disciplina l'ordinamento della Chiesa: in particolare, esso fornisce le norme che stanno alla base dell'attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche ovunque si trovino, nonché quelle che disciplinano le relazioni ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Il diritto canonico non è altro che il diritto che si applica nello Stato di Città del Vaticano: in questo caso, rappresenta un vero e proprio ordinamento giuridico statale. Il diritto canonico non va confuso con il diritto ecclesiastico, che corrisponde alle norme emanate da ciascun Stato per regolare i propri rapporti con la Chiesa cattolica e con tutte le altre confessioni religiose.



Il codice, non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono.



Norma generale del codice di diritto canonico è la salvezza delle anime: quindi la finalità del diritto canonico è quella di aiutare l'opera dell'evangelizzazione e della cura pastorale che la Chiesa realizza. Ma vediamo, brevemente, i punti salienti della Dottrina:

- La concezione della Chiesa come Popolo di Dio;
- La Chiesa è vista come "comunione". Questo determina le relazioni tra le Chiese "particolari" e quella Universale, nonché fra la collegialità dei vescovi e il primato del Papa;
- Concezione dell'autorità come servizio;
- I membri del popolo di Dio sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale;
- L'impegno che la Chiesa deve porre nell'ecumenismo, ovvero il movimento che tende a riavvicinare e riunire i fedeli cristiani e quelli delle altre Chiese.



Fonte : <https://firenze.unicusano.it/studiare-a-firenze/che-cose-il-codice-di-diritto-canonico/>